



COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Piazza Della Libertà n. 1 - 42030 Vezzano sul Crostolo (RE)
Tel. 0522/601911 - Fax 0522/601947 - C.F. e P.IVA. 00441360351
tecnico@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it
vezzanosulcrostolo@cert.provincia.re.it

Ordinanza n. 01

Vezzano sul Crostolo, **13.01.2024**

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA "PROCESSIONARIA DEL PINO" *thaumetopea pitycampi*

IL SINDACO

CONSIDERATO che nel territorio comunale sono stati segnalati focolai di "Processionaria del Pino" (*Thaumetopoea pityocampa*) e relative infestazioni;

DATO ATTO che:

- se non trattate nel modo opportuno, le infestazioni da "Processionaria del pino" rappresentano un rischio sanitario per l'uomo e gli animali domestici a causa della presenza di peli urticanti sulle larve mature che abbandonano il nido;
- detti peli urticanti possono provocare gravi reazioni allergiche e infiammatorie nell'uomo e negli animali (irritazione cutanea e oculare, eritemi alle mucose e alle vie respiratorie) e tali manifestazioni possono manifestarsi anche senza il contatto con il corpo dei bruchi (i peli urticanti possono staccarsi ed essere trasportati dal vento);

RICORDATO che il D.M. 30 ottobre 2007, pubblicato in G.U. n. 40 del 16 febbraio 2008, istituiva la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro tale lepidottero defogliatore;

DATO ATTO che:

- Il D.M. 30 ottobre 2007 è stato abrogato con D.M. 6 dicembre 2021, art. 1 lettera i), nell'ambito di provvedimenti recanti lotte obbligatorie e misure fitosanitarie nazionali;
- Stante tale abrogazione, pur venendo a meno la necessità di intervenire dal punto di vista fitosanitario, allo stato attuale permane la potenziale pericolosità per la salute umana e degli animali domestici, qualora le infestazioni da "Processionaria del pino" siano localizzate in prossimità di aree abitate;

VALUTATA la concreta possibilità che la presenza delle larve del lepidotto "Processionaria del pino" possa arrecare pregiudizio all'incolumità delle persone e degli animali e, pertanto, continui a costruire un rischio sanitario per gli stessi, anche nell'assenza di uno specifico dettato normativo statale;

CONSIDERATA la necessità di ottenere la piena collaborazione dei cittadini e dei soggetti interessati ovvero proprietari, amministratori di condominio e conduttori a vario titolo di aree verdi ove siano presenti pini e cedri, al fine di garantire il massimo contenimento dell'infestazione sul territorio comunale;

RITENUTO pertanto necessario, stante quanto sopra illustrato, provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento di profilassi, sia a titolo preventivo che difensivo, nei confronti dell'insetto di cui trattasi, a tutela della pubblica salute dei cittadini, delle essenze arboree e degli animali presenti sul territorio comunale;

VISTI i seguenti atti della Regione Emilia Romagna:

- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 2051 del 03/12/2018 “*NUOVE LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI PER LE AUTORITA' COMPETENTI E PER GLI UTILIZZATORI PROFESSIONALI IN MATERIA DI IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI. aggiornamento e sostituzione della propria deliberazione n. 541 del 18 aprile 2016*”;
- la comunicazione della Regione Emilia Romagna, Direzione Generale, Cura della Persona, Salute e Welfare prot. 49674/18, acquisita ai nostri atti in data 16/07/2018 prot. n. 6371, inerente l'iter procedurale da adottare in caso di utilizzo di prodotti fitosanitari nella lotta alla processionaria del pino in ambito urbano;
- deliberazione di Giunta Regionale n. 1275 del 25/07/2022, “decreto legislativo n. 150/2012, aggiornamento delle procedure per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari”;
- determinazione del Dirigente del Settore fitosanitario e difesa della produzione n.15527 del 10/08/2022 ad oggetto “Deliberazione di Giunta regionale n.1275 del 25/07/2022. Approvazione della modulistica per la presentazione della domanda di rilascio e di rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari”.

VISTO il Decreto Internazionale del 22/01/2014 ad oggetto “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 Agosto 2012, n. 150 recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

VISTO il D.M. Salute del 20/11/2021 di modifica e sostituzione dell'Allegato del D.M. 22/01/2018, n. 33 recante il “Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali”;

RITENUTO di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento con decorrenza immediata dalla data di pubblicazione e validità a tempo indeterminato, fino a tempo indeterminato, sino a sopraggiunte eventuali modifiche normative;

VISTI

gli artt. 7-bis e 50, comma 4, del Dlgs n 267/2000 e ss. mm. ii.;

VISTA la legge n. 689/1981 e ss.mm.ii;

ORDINA

l'adozione delle seguenti misure volte alla prevenzione della proliferazione sul territorio comunale dell'insetto “Processionaria del pino” (*Thaumetopoea pityocampa*), a tutela della salute pubblica.

1. A tutti i proprietari, amministratori condominiali e/o conduttori a vario titolo di aree verdi private, giardini, parchi ed aree incolte ove siano pini o cedri;
 - a) Di effettuare annualmente durante il periodo invernale – inizio primaverile, e comunque nel periodo compreso tra il 20 gennaio e ed il 20 aprile, tutte le opportune verifiche ed ispezioni visive sugli alberi posti a dimorane i terreni di loro pertinenza, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino (*Thaumetopoea pityocampa*). Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle seguenti specie arboree, soggette all'attacco dei parassiti, senza escludere le altre specie di conifere potenzialmente aggredibili dall'insetto:

- Pino nero (*Pinus nigra*)
 - Pino silvestre (*Pinus silvestris*)
 - Pino domestico (*Pinus Pinea*)
 - Pino marittimo (*Pinus pinaster*)
 - Varie specie di Cedro (*Cedrus spp.*)
- b) di intervenire immediatamente ed obbligatoriamente qualora si riscontrasse la presenza di nidi di processionaria del pino mediante la rimozione e la distruzione degli stessi, adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve, rivolgendosi preferibilmente a ditte specializzate;
- c) fatto salvo l'obbligo di asportazione dei nidi come sopra prescritto, di mettere in atto, secondo necessità e rivolgendosi a ditte specializzate, adeguate tecniche di profilassi (es trattamenti microbiologici, endoterapici) o mezzi di completamento (es. cattura di massa condotta con trappole a feromoni);
- d) di effettuare trattamenti con prodotti chimici solo se gli interventi di natura non chimica messi in atto dovessero risultare inefficienti. In tal caso gli interessati dovranno avvalersi esclusivamente di ditte specializzate che dovranno attuare gli interventi in modalità esclusivamente endoterapica. Ai sensi del punto A3 della D.G.R. n° 2051/2018 le ditte che effettueranno l'intervento dovranno trasmettere al Servizio Igiene Pubblica dell'AUSL (sanitapubblicare@pec.ausl.re.it), almeno 10 giorni prima del trattamento, preventiva notifica degli interventi di disinfestazione da effettuare specificando i seguenti elementi:
- luogo in cui si effettua il trattamento;
 - data del trattamento ed orario di inizio;
 - sostanza attiva utilizzata;
 - nome commerciale del formulario e relativa scheda di sicurezza;
 - nominativi del personale impiegato nell'utilizzo e distribuzione del prodotto fitosanitario e relativa documentazione che attesti il possesso del titolo abilitante all'impiego;
 - modalità di trattamento adottate;
 - caratteristiche tecniche delle attrezzature utilizzate e documentazione relativa ai controlli funzionali periodici/taratura e manutenzione obbligatoria in corso di validità;
 - nominativo del responsabile del trattamento/responsabile di cantiere.

2. Ai proprietari o conduttori di aree forestali (rimboschimenti, boschi misti):

- a) di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del pino;
- b) qualora riscontrasse una presenza rilevante di nidi di Processionaria, i soggetti interessati, come sopra indicati, dovranno immediatamente notificare la loro presenza al Servizio Fitosanitario Regionale, il quale prescriverà le modalità di intervento più opportune;

AVVISA

1. che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate;
2. che è fatto assoluto divieto di depositare rami con nidi di processionaria presso i centri di raccolta comunale di rifiuti o presso contenitori dell'organico, presso i contenitori per la raccolta sfalci e potature, nonché presso i cestini dislocati nel territorio comunale o in qualunque altro luogo pubblico; si ricorda a tale proposito che la pericolosità riguarda i lavoratori del ciclo del rifiuto che potrebbero venire a contatto inconsapevolmente con i peli urticanti, durante le fasi di trattamento dello stesso;
3. che, nel caso si rinvenissero larve fuori dai nidi nella tipica "processionaria", è necessario evitare di avvicinarsi al fine di evitare di entrare in contatto con i peli urticanti;

4. che i soggetti interessati potranno mettersi in contatto con Servizio Fitosanitario Regionale o con il Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia via F. Gualerzi, 32 - 42124 - Reggio Emilia (RE) - Tel. 0522-271380 - Fax. 0522-277968 per ottenere ulteriori informazioni anche in merito alle più opportune tecniche di profilassi da adottarsi nei diversi stadi di sviluppo del lepidottero;
5. che l'efficacia temporale del presente provvedimento è valido a tempo indeterminato fino al sopraggiungersi di eventuali modifiche normative;

INCARICA

dell'esecuzione della presente ordinanza i seguenti enti:

- Corpo Unico Intercomunale di Polizia Locale dell'Unione Colline Matildiche;
- Comando Stazione Carabinieri;
- Carabinieri Comando Stazione Nucleo Forestale Viano

DISPONE

Che in caso di inadempimento alle prescrizioni contenute nel presente atto, sia applicata la sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 per ciascuna pianta infestata, ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii

INFORMA

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si informa che il responsabile del Procedimento è l'Ing. Iunior Simone Morani, Responsabile dell'Area Territorio e Ambiente, avente domicilio in Piazza della Libertà n. 1 a Vezzano sul Crostolo. Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si informa che contro la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Reggio Emilia, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al TAR dell'Emilia Romagna, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

DISPONE

la notifica della presente ordinanza per quanto di competenza a:

- Stazione Carabinieri Forestale Viano, Via Enzo Ferrari, 8, 42030 Viano RE;
- Corpo Unico Intercomunale di Polizia Locale dell'Unione Colline Matildiche Via Anna Frank 1\c – 42020 Puianello di Quattro Castella (RE);
- Consorzio Fitosanitario di Reggio Emilia Via F. Gualerzi n. 32, - Reggio Emilia
- Polizia Provinciale
- Ambito territoriale di caccia ATC 3 collina di Reggio Emilia, sede in Via Vittorio Emanuele n. 45/A Albinea
- Carabinieri della stazione locale di Vezzano sul Crostolo, Via Togliatti n. 7 – Vezzano S/C (RE)
- Al Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda USL di Reggio Emilia;

si dispone la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per un periodo di 20 gg.

IL SINDACO
Stefano Vescovi

*(Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo)*